

**DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025**  
**107/2025/S/IDR**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA SICILIAQUE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333<sup>a</sup> riunione del 25 marzo 2025

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/31/2019/idr del 25 luglio 2019 (di seguito: determinazione DSAI/31/2019/idr);
- la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana, n. 87 del 26 marzo 2014 (di seguito: deliberazione della Giunta Regionale 87/2014);
- il decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, n. 979 del 27 giugno 2014 (di seguito: decreto dell’Assessorato Regionale 979/2014);
- la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana, n. 249 del 13 luglio 2018 (di seguito: deliberazione della Giunta Regionale 249/2018).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la determinazione DSAI/31/2019/idr, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 171/2018/E/idr effettuata nei giorni 29 e 30 gennaio 2019 nei confronti di Siciliacque S.p.a. (di seguito anche società), ha avviato, nei confronti della stessa, un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato (SII), e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- in particolare, con la citata determinazione è stato contestato a Siciliacque S.p.A. che:
  - i. in violazione dell’articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, ha applicato in anticipo, a partire dalle fatture emesse nel quarto trimestre 2013 e con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno, la tariffa relativa all’anno 2013 (pari a 0,6828 euro/mc), nonostante la determinazione della stessa fosse avvenuta solo successivamente con la deliberazione della Giunta Regionale 87/2014 del 26 marzo 2014 (punto 2.1 della check list e doc. 2.1.b, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati);

- ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società non avrebbe applicato in via transitoria, con le fatture emesse a gennaio 2016 e relative a parte dei consumi del medesimo mese, il moltiplicatore tariffario  $g^{2016}$ , pari a 1,045, risultante dal Piano Economico-Finanziario approvato con il decreto dell'Assessorato Regionale 979/2014, ma avrebbe continuato ad applicare il moltiplicatore tariffario  $g^{2015}$ , pari a 1,052, approvato con il medesimo decreto (doc. 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati alla *check list*);
  - iii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, ha applicato in anticipo, a partire dalle fatture emesse nel secondo trimestre 2016 e relative ai consumi da gennaio 2016 (al netto del periodo oggetto di contestazione *sub* ii) in avanti, le tariffe relative agli anni 2016-2018 (pari per tutti i tre anni a 0,6960 euro/mc), nonostante la determinazione delle stesse fosse avvenuta solo successivamente con la deliberazione della Giunta Regionale 249/2018 del 13 luglio 2018 (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.b, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati);
  - iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, del MTI-2, la società, ai fini della predisposizione delle tariffe degli anni 2016-2019, non ha dichiarato i volumi relativi alla fornitura dell'acqua alle utenze allacciate direttamente alla rete esterna appartenenti alle categorie d'uso "Altre utenze industriali" e "Rete esterna"; in particolare, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta dalla stessa in sede di verifica ispettiva, non ha dichiarato i volumi degli anni 2014 e 2015 per il calcolo delle tariffe 2016-2017, né i volumi degli anni 2016 e 2017 per l'aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019 (punto 2.1 della *check list* e doc. 1.2.a e 2.1.c allegati);
- con la medesima determinazione si rilevava che, dagli elementi acquisiti, non risultava che la condotta contestata *sub* ii. fosse cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti all'esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso;
  - con nota del 22 agosto 2019 (acquisita con prot. Autorità 21671), successivamente integrata – in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni del Responsabile del procedimento del 19 dicembre 2024 (prot. Autorità 88204) – con nota dell'11 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 9029), Siciliacque S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni;
  - nella riunione del 25 marzo 2025, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota dell'11 febbraio 2025, Siciliacque S.p.A. ha, in via preliminare, dichiarato e documentato, con riguardo alle condotte contestate ai punti *sub* i., ii. e iii., che:
  - le violazioni *sub* i. e iii. erano cessate prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio con la predisposizione tariffaria della Regione Sicilia che ha approvato ex post, con la deliberazione della Giunta Regionale 87/2014 e con la deliberazione della Giunta Regionale 249/2018, confermandoli, i valori dei  $\vartheta^{2013}$  e  $\vartheta^{2016}$  applicati in anticipo da Siciliacque S.p.A.;
  - la condotta contestata *sub* ii. è cessata con l'emissione da parte della società, nel mese di agosto 2019, di note di credito di ammontare pari alla differenza tra la tariffa applicata, ossia quella del 2015, e la tariffa che avrebbe dovuto essere applicata, ossia la tariffa provvisoria del 2016 risultante dal Piano Economico-Finanziario approvato;
- con le note del 22 agosto 2019 e dell'11 febbraio 2025, Siciliacque S.p.A., con specifico riferimento alla violazione *sub* iv., ha dimostrato di avere correttamente dichiarato, ai fini della predisposizione tariffaria degli anni 2016-2019, nei relativi *tool* di calcolo, i volumi relativi alla fornitura dell'acqua dei clienti "URE" e i consumi delle utenze servite. Di conseguenza la violazione non sussiste;
- la proposta presentata da Siciliacque S.p.A. reca, in definitiva, i seguenti tre impegni:
  - erogazione di un indennizzo *una tantum* nei confronti degli utenti coinvolti nella contestazione *sub* ii. (*impegno n. 1*);
  - effettuazione di una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti dell'approvvigionamento dell'acqua e sui cambiamenti climatici che ne influenzano la disponibilità, rivolta a studenti delle classi IV e V della primaria e al triennio della secondaria di primo grado di alcuni istituti scolastici situati nella provincia di Enna (comuni di Leonforte, Gagliano Castelferrato, Troina e Cerami) e Trapani (comuni di Buseto Palizzolo, Paceco e Valderice). (*impegno n. 2*);
  - realizzazione, installazione, messa in esercizio ed effettuazione della manutenzione necessaria per il primo triennio di alcuni impianti di trattamento dell'acqua basato sul sistema di raggi ultravioletti (UV), presso strutture pubbliche, quali ospedali, case di cura, case circondariali e centri per disabili (*impegno n. 3*).

**RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da Siciliacque S.p.A. appaiono, a seguito di valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la

proposta di impegni presentata da Siciliacque S.p.A., come risultante dalla nota dell'11 febbraio 2025

### **DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Siciliacque S.p.A., come risultante dalla nota dell'11 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 9029), (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/31/2019/idr e di disporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata ed evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Siciliacque S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a Siciliacque S.p.A. (P. Iva 05216080829) mediante PEC all'indirizzo [siciliacque@siciliacquespa.com](mailto:siciliacque@siciliacquespa.com) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*